

Prot. n. 384/C/2013

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 18 Settembre 2013

Oggetto: **IRPEF premi assicurativi***Ridotta la quota di detraibilità delle assicurazioni "morte o invalidità"*

Si informano le imprese associate che l'articolo 12, del D.L. n. 102/2013, prevede che, in espressa deroga allo Statuto dei Diritti del Contribuente ed in specie alla previsione che le disposizioni tributarie non abbiano effetto retroattivo (Articolo 3, comma 1, della Legge 27 luglio 2000, n. 212), nell'articolo 15, comma 1, lettera f), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917/1986, le parole "a lire due milioni e 500 mila" (Euro 1.291,14) sono sostituite da "ad Euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché ad Euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014".

Come noto, l'articolo 15 del TUIR disciplina le detrazioni per oneri nell'ambito dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), prevedendo che si possa detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento di determinati oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

La lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 del TUIR, nel testo precedente la riformulazione di cui si tratta, prevedeva la detraibilità dei:

*"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila (1.291,14 Euro). Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (Isvap) sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;"*

Si ricorda che il datore di lavoro deve tener conto di detti oneri nella sua veste di sostituto d'imposta in base all'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973.

In sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, infatti, esso, in base al comma 3 del menzionato articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, deve tener conto, tra il resto, delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell'articolo 15 del TUIR per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali.

In considerazione del fatto che per le assicurazioni stipulate o rinnovate entro il 2000 le condizioni di spettanza della detrazione di cui si tratta erano differenti, ma continuavano ad operare dovendosi comunque rispettare lo stesso limite di Lire 2 milioni e 500 mila

(Euro 1.291,14), il comma 2 dell'articolo 12 del D.L. n. 102/2013 dispone che nel limite di Euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di Euro 230 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi anche i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

Come di consueto gli Uffici dell'Associazione, restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

**ANCE** | RAGUSA  
Il Direttore  
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)